

Diritti civili e politici

L'“Atleta di Fano” torna in Italia?

Sommario: 1. Premessa. – 2. I fatti di causa e la vicenda giurisprudenziale. – 3. La decisione della Corte europea, considerazioni d'insieme. – 4. Sulla inammissibilità di un autonomo *locus standi* degli amministratori del Trust distinto da quello del Trust stesso. – 5. Sulla qualità di vittima del Trust ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. – 6. Sulla pretesa inapplicabilità al caso dell'articolo 1 del primo Protocollo addizionale. – 7. Sulle questioni di merito. Ancora sulla inapplicabilità dell'articolo 1 del primo Protocollo addizionale. – 8. Peculiarità della problematica giuridica che riguarda la tutela dei beni culturali e margine d'apprezzamento degli Stati. – 9. Il provvedimento di confisca poteva dirsi previsto dalla legge? – 10. ... poteva dirsi adottato a tutela dell'interesse generale alla protezione del patrimonio culturale nazionale? – 11. ... poteva dirsi proporzionato al fine perseguito? – 12. Considerazioni conclusive.

1. Il 2 maggio 2024 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso la sua decisione nel caso *J. Paul Getty Trust e altri* segnando così un importante punto fermo nella lunga e articolata vicenda del cosiddetto ‘Giovane vittorioso’, o ‘Atleta di Fano’ come pure è chiamato, una statua di bronzo esposta al J. Paul Getty Museum e rivendicata dall'Italia in quanto rinvenuta nelle acque del mare al

largo di Fano (sull'avvio della lunga e articolata strategia italiana di recupero dell'atleta e in genere dei beni archeologici trafugati dal proprio territorio, possono vedersi, tra gli altri, S. Waxman, *Loot. The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World*, New York, 2008, p. 279 ss.; F. Isman, *I predatori dell'arte perduta. Il saccheggio dell'archeologia in Italia*, Ginevra-Milano, 2009, p. 157 ss. Più recentemente, un'accurata ricostruzione della vicenda dell'atleta di Fano è fornita da J. Clementi, M. Curcio, R. Dubbini (a cura di), *Un atleta venuto dal mare. Criticità e prospettive di un ritorno*, Roma, 2023. Sulla decisione qui segnalata si veda A. Visconti, “La Corte EDU sulla confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati: la vicenda dell'“Atleta Vittorioso””, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2/2024 p. 45 ss.)

In particolare, la Corte ha deciso che l'ordine di confisca della statua emesso dalle autorità italiane non ha violato gli obblighi scaturenti dalla Convenzione. Difficile per il momento dire se questa decisione avrà piena e completa esecuzione negli Stati Uniti d'America, ma certamente essa in qualche modo rafforza la posizione della Repubblica italiana nel contenzioso tutt'ora in atto su questa ed altre consimili vicende.

2. La statua in bronzo, di sicura e pregevole fattura greca, secondo alcuni riconducibile a Lisippo, e comunque databile tra il 300 e il 100 a.C., secondo altri solo una copia romana, fu accidentalmente rinvenuta il 14 agosto 1964 nelle acque del mare Adriatico (ma non è chiaro se in acque territoriali jugoslave ovvero al largo delle coste di Fano) da pescatori locali. Finita in mano di trafficanti di opere d'arte e avviata al mercato nero, venne da ultimo acquistata dal Museo Getty nel 1977. Reiterate richieste di restituzione da parte del



Corte europea dei diritti umani,
J. Paul Getty Trust and Others c. Italia,
ricorso n. 35271/19. Sentenza del 2
maggio 2024
(www.echr.coe.int)

governo italiano (par. 39-65) vennero sempre respinte dal Museo, che affermava non solo di aver legittimamente acquistato la statua, ma anche che allo stato degli atti non esistevano prove inoppugnabili del rinvenimento di essa in territorio italiano.

Le autorità italiane emettevano comunque ordine di confisca della statua atteso che comunque poteva comunque pacificamente ritenersi l'illecita esportazione dal territorio italiano. Ciò con provvedimento del gip di Pesaro dell'11 febbraio 2010, confermato dal Tribunale, che l'8 giugno 2018 rigettava il ricorso del Museo Getty, e della Corte di Cassazione il 30 novembre 2018 (par. 66-105). (La sentenza della Cassazione italiana venne poi pubblicata come numero 22 del 2019 il 2 gennaio 2019. Sulla vicenda giurisprudenziale italiana si vedano T. Scovazzi, "Un atleta non ancora giunto a destinazione", in *Rivista di diritto internazionale* 2019, p. 511 ss.; E. Mottese, "La confisca di beni culturali illecitamente esportati", *ivi*, p. 1089 ss.; A. Lanciotti, "Il 'Getty Bronze': prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici", in *Archivio penale* 2019, p. 175 ss.; M. Montagna, "Il 'Getty Bronze': prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili processualistici", *ivi*, p. 193 ss.; C. Santoriello, "Il 'Getty Bronze': prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali", *ivi*, p. 213 ss.).

3. A questo punto, il Museo Getty adiva la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione. E ciò perché l'ordine di confisca doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di base giuridica e tendente ad uno scopo non previsto dalla Convenzione, in quanto che la statua non poteva ritenersi parte del patrimonio culturale italiano.

La decisione della Corte, come detto, considera invece legittima la condotta delle autorità italiane e risulta altresì pregevole per la complessa ed equilibrata argomentazione a sostegno del verdetto. Riteniamo equilibrata l'argomentazione della Corte, in primo luogo perché essa riconosce in astratto degna di tutela la posizione del museo, e ciò anche considerato che l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione non tutela, come si sa, la proprietà, ma «il pacifico godimento del possesso». Ed in secondo luogo, perché la Corte ha ritenuto che anche la sola adozione del provvedimento di confisca possa aver costituito in astratto una interferenza nel diritto del Museo al pacifico godimento del possesso della statua.

Così definito il campo problematico, la Corte è passata ad analizzare il profilo della legittimità della interferenza causata dal provvedimento italiano nel diritto del museo al pacifico godimento della statua.

Com'è noto, una interferenza nel pacifico godimento della situazione possessoria, tutelato dall'articolo 1 del primo protocollo addizionale, può essere giustificata se prevista dalla legge, se tendente ad uno scopo legittimo e se proporzionata rispetto a quest'ultimo. Nota assai opportunamente la Corte che tali requisiti nel caso della protezione dei beni culturali devono essere apprezzati alla luce del cospicuo corpus normativo di fonte internazionale in materia. Al riguardo, una delle prime questioni che la Corte ha affrontato è stata quella dell'appartenenza della statua al patrimonio culturale italiano. Come detto, la difesa del ricorrente sosteneva che una statua incontestabilmente di fattura greca nulla aveva a che vedere con il patrimonio culturale italiano. L'Italia replicava, invece, non solo sottolineando lo stretto legame del patrimonio culturale italiano con le origini greche, ma anche la circostanza del rinvenimento da parte di naviglio italiano. Tesi che la Corte ha avallato.

Quanto poi al tema della mancata tempestività dell'iniziativa italiana di recupero, la Corte ha ammesso la tesi italiana della impossibilità di operare altrimenti.

Altro delicato profilo si è rilevato, per converso, quello relativo alla *due diligence* adottata al momento dell'acquisto da parte del Museo Getty e, a tal proposito, la Corte europea ha ritenuto il comportamento del Museo quantomeno negligente, se non addirittura in mala fede. Insomma, il Museo Getty *imputet sibi*, al contrario del signor Beyeler che qualche anno prima aveva convenuto, con ben altro esito, l'Italia davanti alla Corte per lamentare l'esproprio di un suo quadro rivendicato dall'Italia (Corte europea dei diritti dell'uomo, *Beyeler c. Italia*, ricorso n. 332027/96 sentenza del 5 gennaio 2000 commentata da M.L. Padelletti, "Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo", in *Rivista di diritto internazionale* 2000, p. 781 ss.).

4. Veniamo adesso ad esaminare più nel dettaglio la decisione della Corte, iniziando ovviamente dalle questioni relative all'ammissibilità del ricorso, sulle quali l'Italia ha proposto articolate argomentazioni.

La prima questione ad essere affrontata è stata quella della legittimazione degli amministratori del Trust a presentare un ricorso distinto da quello proposto dal Trust stesso, legittimazione distinta che il governo italiano aveva contestato ritenendo che la loro posizione formale e il loro interesse non fossero distinguibili da quelli del Trust e che pertanto non si potesse loro riconoscere lo status di vittime ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (par. 191-195). A questa contestazione replicavano gli amministratori di dover essere al contrario considerati vittime della violazione della Convenzione perché, nella sostanza, il loro ruolo di amministratori del Trust faceva sì che fossero loro ad essere direttamente e materialmente lesi dagli effetti della violazione stessa (par. 196-202).

La Corte concludeva sul punto per l'impossibilità di distinguere la posizione del Trust da quella dei suoi amministratori e di conseguenza accoglieva l'obiezione del Governo italiano (par. 203-209). Così deciso sul punto, la Corte riteneva superfluo affrontare il distinto problema posto dal fatto che quattro nuovi amministratori erano subentrati ad altrettanti predecessori dopo la proposizione del ricorso (par. 187-189).

5. In secondo luogo, il Governo italiano contestava la qualità di vittima dello stesso Trust con elegante argomentazione basata sulla circostanza che la semplice adozione di un provvedimento di confisca non era di per sé idonea ad interferire con la situazione tutelata dalla Convenzione fino a quando il provvedimento non venisse materialmente eseguito. Del resto, notava ancora il Governo italiano, quand'anche il provvedimento di confisca fosse stato eseguito, l'atto esecutivo sarebbe stato un atto del Governo statunitense e non del Governo italiano, privo di giurisdizione sul territorio degli Stati Uniti (par. 210-217).

Rispondeva il ricorrente rivendicando la qualità di vittime, almeno potenziali, atteso che già la mera adozione del provvedimento di confisca aveva prodotto effetti negativi sul pacifico godimento dei beni da parte del Trust (par. 218-223).

La Corte assai opportunamente distingueva due profili nella questione: se effettivamente il ricorrente fosse stato danneggiato dall'adozione del provvedimento di confisca in misura tale da potersi considerare vittima della violazione e se l'eventuale esecuzione del provvedimento di confisca potesse implicare la responsabilità del Governo italiano. Quanto al primo profilo, osserva la Corte che certamente, anche prima della sua esecuzione, il provvedimento di confisca era idoneo ad interferire con il pacifico godimento del bene da parte del Trust e pertanto il Trust poteva a buon diritto considerarsi vittima della violazione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (par. 225-231). Sul secondo profilo, per la Corte è sufficiente richiamare la propria giurisprudenza in materia di effetti extraterritoriali di certi atti degli Stati parti e sull'esercizio extraterritoriale della giurisdizione

per affermare la responsabilità dello Stato italiano (par. 232-240). Pertanto, rimane accertata la qualità di vittima del Trust ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

6. In terzo luogo, il Governo italiano osservava che il Trust non potesse in alcun modo avvalersi della protezione apprestata dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale, atteso che il Trust non aveva mai acquisito legalmente una posizione tutelabile ai sensi dell'articolo 1 in quanto aveva acquisito *a non domino* un bene *extra commercium* perché appartenente al patrimonio dello Stato italiano (par. 242-249).

Il ricorrente affermava invece che, fin dal momento dell'acquisto della statua, aveva maturato un diritto al pacifico godimento del bene, che peraltro, ai sensi della legge californiana sarebbe stato suo dopo tre anni di indisturbato possesso, ed inoltre, contestava il ricorrente, l'inalienabilità del bene appariva priva di fondamento, atteso che non era affatto certo che il bene fosse stato rinvenuto in territorio italiano (par. 250-258).

La Corte, rivendicando il carattere autonomo della nozione di 'possesso' nella Convenzione, sottolinea i molteplici profili sotto i quali la statua può venire considerata di fatto nella indisturbata disponibilità del Trust e pertanto respinge l'obiezione del Governo italiano (par. 259-267).

7. Passando alle questioni di merito, la Corte si è trovata a riesaminare la questione dell'esistenza dell'interferenza con il pacifico godimento da parte del Getty Trust della statua e dunque dell'applicabilità all'intera vicenda dell'articolo 1 del primo Protocollo addizionale. Questione già vista in sede di giudizio sull'ammissibilità del ricorso al momento di accertare la qualità di vittima del Trust.

Ricorda la Corte che, come costantemente affermato nella sua giurisprudenza, l'articolo 1 del primo Protocollo addizionale contiene in realtà tre distinte regole.

La prima di esse, contenuta nella prima frase del primo paragrafo, enuncia il principio della tutelabilità del pacifico godimento del possesso con formulazione lapidaria: «Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions». La seconda regola, contenuta nel resto del primo paragrafo, dispone che «No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law». La terza regola, infine, enunciata nel secondo paragrafo dell'articolo, prevede che «The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties». Precisa poi la Corte che le tre distinte regole sono tra loro coordinate nel senso che la seconda e la terza vanno viste come subordinate alla generale enunciazione di principio contenuta nella prima.

Complesso rimane però il profilo dell'applicabilità dell'articolo 1 al caso di specie. Riconosce la Corte che se, come sostenuto dal Governo italiano, il Getty Trust non sarebbe mai divenuto proprietario della statua perché essa era da ritenersi bene *extra commercium*, resterebbe comunque applicabile la prima regola perché innegabilmente il museo ha avuto il possesso della statua stessa. Nell'ipotesi, invece, di esistenza di un valido titolo proprietario, risulterebbe applicabile la terza regola. Problematica rimane poi l'applicabilità della seconda regola, dato che la Corte ritiene che essa non riguardi il caso di specie.

8. Ed è qui che il ragionamento della Corte si fa meno serrato e, inspiegabilmente per il lettore appassionato, troppo condizionato dagli esiti della vicenda giurisprudenziale interna. Ribadita l'applicabilità della prima regola tra quelle ricavabili dall'articolo 1, la Corte si vede

costretta ad ammettere che nel caso di tutela dei beni culturali occorre però tenere presenti caratteristiche che fanno sì che la questione presenti aspetti particolari e specifici.

Secondo l'argomentare della Corte, tale specificità sarebbe confermata dall'esistenza di un vasto apparato normativo di fonte internazionale dedicato proprio al problema del recupero di oggetti d'arte da parte dello Stato di appartenenza degli stessi. Altro elemento di specificità della problematica in esame è poi costituito dal fatto che i beni culturali sono per loro natura sempre unici e insostituibili.

Ciò fa sì, secondo la Corte, che gli Stati godano di un ampio margine d'apprezzamento in materia di recupero dei beni culturali (par. 272-281). Affermazione questa condivisibile, ma difficile da ricondurre alle considerazioni precedenti. Non è chiaro poi quale sia la reale rilevanza di queste peculiarità nella costruzione dell'argomentare della Corte, la quale chiude il suo complesso ragionamento ribadendo che, in conformità alla sua giurisprudenza, esaminerà il problema della eventuale violazione dell'articolo 1 analizzando se il provvedimento adottato possa ritenersi previsto dalla legge, atto a perseguire un interesse meritevole di tutela e rispettoso di un generale principio di proporzionalità. E proprio in questa parte, ripetiamo l'*iter* logico che sottende la decisione rivela alcune debolezze e incertezze.

9. Cominciamo dal requisito della previsione per legge del provvedimento di confisca. La norma italiana che ha formato la base giuridica del provvedimento è l'articolo 174, comma 3, del decreto 42 del 2004. Orbene, ecco il testo dell'articolo: «Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. (2) La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. (3) Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. (4) Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale».

L'articolo è stato poi abrogato dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale che ha inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale ed in particolare l'articolo 518-*duodevicies* (Confisca) a termini del quale «Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando [...]».

Orbene, sosteneva il ricorrente che la normativa del 2004 non fosse ancora in vigore all'epoca dell'acquisto della statua. E che la normativa precedente, peraltro più volte modificata, avesse una forte caratterizzazione penalistica e dunque fosse inapplicabile al caso di specie sia perché il Trust non era in alcun modo coinvolto nei reati ipotizzabili, sia perché l'acquisto della statua era avvenuto sul territorio tedesco, ovviamente sottratto alla giurisdizione italiana. Aggiungeva poi che la normativa in vigore al tempo dell'acquisto era stata dichiarata incostituzionale proprio perché non salvaguardava adeguatamente la

posizione del terzo non coinvolto nel reato. Inoltre, la normativa in questione non prevedeva alcun limite temporale all'azione di recupero del bene da parte dello Stato, in contrasto con la normativa internazionale che prevedeva un limite di tre anni per dette azioni. Insomma, secondo la ricostruzione prospettata dal ricorrente, il provvedimento di confisca era stato adottato in applicazione tardiva di una normativa incerta e confusa.

Osservava invece il governo italiano che la norma in questione era già presente nella normativa del 1939 e solo riprodotta attraverso le successive modificazioni. Non poteva dunque farsi questione di applicazione retroattiva della normativa. Precisava inoltre che la normativa successiva aveva introdotto l'esclusione della persona estranea al reato e che dunque era tutt'altro che equivoca o confusa. Inoltre, ribadiva il fine meramente recuperatorio e non sanzionatorio della confisca, il che portava ad escludere l'applicabilità di qualsiasi limite temporale all'azione dello Stato.

La Corte analizza partitamente ciascuno dei quattro punti sui quali esiste un disaccordo tra le parti. Si chiede, in primo luogo, se la normativa applicabile abbia disposto in maniera accessibile e prevedibile lo standard di diligenza richiesto all'acquirente del bene poi sottoposto a confisca e conclude sul punto che i profili della diligenza dovuta erano sufficientemente chiari, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nel giudicato relativo ad altra istanza del ricorrente, giudicato dal quale la Corte europea ritiene di non doversi distaccare.

Il secondo profilo da analizzare riguardava la prevedibilità che un provvedimento di confisca a meri fini recuperatori del bene potesse essere adottato anche nei confronti di un soggetto estraneo a qualsivoglia reato posto in essere relativamente al bene in questione e conclude nel senso della piena prevedibilità di tale possibilità.

Il terzo profilo da analizzare riguardava la possibilità che il provvedimento di confisca venisse adottato in relazione ad un bene che si trovasse fuori del territorio italiano. Il ricorrente aveva sostenuto che trovandosi il bene fuori del territorio italiano sia al momento dell'acquisto, sia successivamente, il provvedimento di confisca dovesse già solo per questo ritenersi illegittimamente adottato anche per la normativa italiana. Il governo resistente obiettava che tale interpretazione della legge italiana non era rinvenibile in alcun precedente giurisprudenziale e che anzi il provvedimento di confisca era elemento necessario per avviare un negoziato internazionale avente ad oggetto la restituzione del bene. Tesi che la Corte accoglie in pieno, senza alcun ulteriore argomento.

Quanto all'assenza di un limite temporale all'azione dello Stato, la Corte, pur riconoscendo che tale limite è previsto da alcune legislazioni nazionali e da trattati internazionali, ritiene che tale mancata previsione in nessun modo incide sulla prevedibilità del provvedimento.

Pertanto, afferma la Corte, può ritenersi soddisfatto il requisito della legalità del provvedimento.

10. Occorre volgersi adesso all'accertamento della sussistenza del requisito della idoneità del provvedimento a perseguire un fine di interesse generale, quale la tutela del patrimonio culturale dello Stato. Riteneva a tal proposito il ricorrente che la statua, di fattura greca, come da tutti ammesso, non fa parte, per questo motivo, del patrimonio culturale italiano. Obiettava il Governo italiano che il bene sicuramente era stato rinvenuto in territorio italiano (o nelle acque antistanti) e che tanto bastava a ritenerlo parte del patrimonio culturale italiano.

La Corte, dopo aver riconosciuto che la tutela del patrimonio culturale può rappresentare una valida manifestazione di interesse generale, precisa che non vede al riguardo motivo di discostarsi da quanto ritenuto dalla giurisprudenza nazionale che, pur ammettendo incertezze quanto al luogo di rinvenimento della statua, ha ritenuto che il fatto che la statua

fosse stata ritrovata da una nave battente bandiera italiana fosse sufficiente a dimostrare l'appartenenza al patrimonio italiano della statua stessa. Un po' poco a dire il vero.

11. Rimaneva da analizzare il profilo della proporzionalità della misura della confisca rispetto al fine perseguito. Come si sa, la giurisprudenza della Corte ha consolidato uno standard basato sulla comparazione tra il sacrificio imposto al soggetto rispetto al vantaggio che la misura adottata assicura nel raggiungimento del fine di interesse generale. Il ricorrente lamentava l'eccessività del peso impostogli con l'assenza di un limite temporale per l'adozione del provvedimento. Si doleva inoltre del fatto che la confisca arrivasse inattesa dopo anni di una condotta, a suo dire, incoerente e ondivaga del Governo e peraltro senza la previsione di una qualsiasi forma di ristoro. Obiettava il Governo di avere sempre tentato di recuperare la statua e che la misura della confisca era perfettamente proporzionata al fine perseguito e che era fuor di discussione prevedere un ristoro per un incauto acquisto *a non domino*.

La Corte ritiene accertato un giusto equilibrio tra l'onere imposto al ricorrente il quale subisce le conseguenze di una sua condotta quantomeno negligente e la condotta delle autorità statali italiane che hanno cercato in ogni maniera possibile il recupero del bene.

12. Insomma, ci pare di poter concludere che, se la sentenza appare utile alla causa italiana della rivendicazione della statua, essa rimane però vulnerata dai non pochi passaggi argomentativi incerti, quando non addirittura francamente criticabili, e lascia con l'impressione che alla fine, e come già detto, il Getty Trust *imputet sibi* e alla sua condotta imprudente se non riceve adeguata tutela dalla Corte.

Rosario Sapienza*

ABSTRACT. The 'Athlete from Fano' Back in Italy?

The European Court of Human Rights has recently delivered a judgment in the case of *J. Paul Getty Trust and Others v. Italy*, thus marking an important step in the long and complex story of the so-called "Victorious Youth" aka the "Athlete from Fano", a bronze statue exhibited at the J. Paul Getty Museum and claimed back by Italy as it was found in the sea off the coast of the Italian town of Fano. The Court has decided that the confiscation order of the statue issued by the Italian authorities did not violate the obligations arising from the European Convention on Human Rights and considered the Museum's behavior in acquiring the statue to be at least negligent, if not downright in bad faith. It is difficult for the moment to say whether this decision will be fully and completely implemented in the United States of America, but it certainly in some way strengthens the position of Italy in the ongoing litigation regarding this and other similar matters.

Keywords: cultural and archaeological heritage; return; confiscation; European Court on Human Rights; protection of property; Victorious Youth.

* Professore ordinario di Diritto internazionale nell'Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, Villa Cerami, Via Gallo, 24 – 95124, Catania, rsapienza@lex.unict.it